

# dossier

25 giugno 2019

## RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

---

A.S. n. 214-515-805-B

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio Ricerche su questioni istituzionali, di giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 71/4



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) - [@CD\\_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 47/4

*La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

PREMESSA .....	5
IL NUMERO DEI PARLAMENTARI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELLE PROPOSTE DI SUA MODIFICAZIONE DELLE SCORSE LEGISLATURE .....	7
LA XVIII LEGISLATURA: UN DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE GIUNTO ALLA SECONDA LETTURA.....	11
DATI E COMPARAZIONI: LE CAMERE 'BASSE' .....	21
UN RAFFRONTO NUMERICO TRA LE CAMERE 'ALTE' .....	25



## **PREMESSA**

*Il numero dei parlamentari è disciplinato secondo varie modalità nei diversi ordinamenti, per quanto concerne la fonte giuridica (disposizione costituzionale o di legge organica o di legge ordinaria) e la determinazione numerica (in numero prestabilito o in rapporto alla popolazione; e con la possibilità o meno di seggi 'in soprannumero', talché la composizione numerica dell'organo può risultare variabile).*

*In Italia, il numero dei parlamentari è determinato dalla Costituzione (in numero fisso, dopo la revisione costituzionale del 1963; innanzi era in rapporto alla popolazione). Nel corso di un più che trentennale dibattito sulle riforme istituzionali, in alcuni frangenti il Parlamento italiano è giunto a deliberare una modificazione del numero dei parlamentari, senza che l'iter della revisione costituzionale tuttavia trovasse compimento.*

*Di seguito si fornisce un prospetto comparativo circa il numero dei parlamentari nei diversi Stati membri dell'Unione europea. Sono altresì richiamate le variazioni numeriche, recate da proposte giunte a deliberazione parlamentare in Italia nelle ultime legislature.*

*I dati comparativi, per essere appieno intesi, richiederebbero invero di essere letti alla luce della storia politico-costituzionale, della forma di Stato e di governo, del sistema elettorale, di ciascun Paese - a tacere di fattori altri, socio-economici e politici. Tale lettura esula dalla presente ricognizione.*



## **IL NUMERO DEI PARLAMENTARI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELLE PROPOSTE DI SUA MODIFICAZIONE DELLE SCORSE LEGISLATURE**

In Italia, gli articoli [56](#) e [57](#) della Costituzione prevedono un numero fisso di deputati e senatori, rispettivamente pari a 630 e 315 (cui si aggiungono i senatori a vita e i senatori di diritto a vita).

Tale previsione è stata introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1963. Nella precedente formulazione, approvata dall'Assemblea Costituente, il numero dei parlamentari era determinato in misura fissa in rapporto con la popolazione: per la Camera, un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 40.000); per il Senato<sup>1</sup>, un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazioni superiori a 100.000).

In rapporto alla popolazione, oggi vi è un deputato ogni 96.006 abitanti circa; un senatore elettivo (senza considerare i senatori a vita e i senatori di diritto a vita) ogni 192.013 abitanti circa.

La nuova disciplina costituzionale introdotta nel 1963 (la quale al contempo parificava la durata delle due Camere, innanzi diversificata in quanto di sei anni per il Senato) manteneva un quoziente di rappresentatività non discosto di fatto da quello risultante dall'applicazione della originaria formulazione, per quanto riguarda la Camera dei deputati. Per il Senato, invece, mirava ad affrontare il profilo della 'integrazione' della sua composizione.

Infatti la III disposizione transitoria della Costituzione aveva previsto un novero di senatori di diritto, solo per la prima legislatura repubblicana (il loro numero risultò di 107), a fianco dei senatori elettivi (per i quali il d.P.R. n. 30 del 6 febbraio 1948 disegnò 237 collegi uninominali).

Già nella seconda legislatura pertanto la composizione numerica del Senato si ridimensionò ai soli senatori elettivi (oltre ai senatori a vita ed agli ex Presidenti della Repubblica), donde l'avvio colà di un dibattito su come riequilibrarla rispetto all'altro ramo del Parlamento (che contò allora 590 deputati). Nella successiva terza legislatura il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa infine approvato (ancorché con variata formulazione rispetto all'originario A.S. n. 250, che fu approvato in testo unificato con l'A.S. n. 285) precisava, nella sua relazione illustrativa, di mirare ad "un migliore equilibrio" nella composizione numerica delle due Camere, "in modo che il sistema bicamerale abbia maggiori garanzie di organico funzionamento". Era istanza declinata tenendo presente la posizione

---

<sup>1</sup> Configurazione a sé ebbe la composizione del Senato nella prima legislatura repubblicana, giacché la III disposizione transitoria della Costituzione prevede, per essa soltanto, altresì un insieme di senatori di diritto.

costituzionale del Parlamento in seduta comune, onde scongiurare la possibilità che "il Senato, considerato nella sua totalità, abbia nella votazione in comune con la Camera, una disponibilità di voti perfino inferiore a quella del numero dei membri della Camera appartenenti a un solo partito. Basterebbe cioè un solo partito della Camera a neutralizzare la volontà di tutta la rappresentanza senatoriale".

Ove si considerino i momenti salienti del *dibattito parlamentare sulle riforme istituzionali* sviluppatosi dagli anni Ottanta, emerge che una riduzione del numero dei parlamentari fu discussa già entro la Commissione parlamentare bicamerale istituita *ad hoc* nella **IX legislatura** (cd. 'Commissione Bozzi': 30 novembre 1983-29 gennaio 1985). Essa tuttavia non formalizzò al riguardo una propria proposta di revisione costituzionale, tra le varie formulate (come la previsione di un deputato ogni 110.000 abitanti, di un senatore ogni 200.000, talché la composizione di Camera e Senato sarebbe risultata allora di 514 e 282 membri; o una determinazione numerica pari, almeno per la Camera dei deputati, alla media della composizione delle 'Camere basse' di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania; o 480-500 membri della Camera e 240-250 del Senato).

Nella **XI legislatura**, altra Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione De Mita-Iotti': 9 settembre 1992-11 gennaio 1994) non propose alcuna modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Nella **XIII legislatura**, una nuova Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione D'Alema': 5 febbraio 1997-4 novembre 1997) esaminava un [progetto](#), con la previsione *tra 400 e 500 deputati* (demandandosi ad una legge la determinazione puntuale entro quei limiti minimo e massimo) e *200 senatori* (elettivi).

Nella **XIV legislatura**, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale ([A.S. n. 2544-D](#)), in cui era prevista una Camera composta di *518 deputati* (elettivi), un Senato di *252 senatori*. Tale legge di revisione fu indi sottoposta (ai sensi dell'articolo 138, terzo comma della Costituzione) a *referendum*, il quale si svolse il 25-26 giugno 2006 e non la approvò. Pertanto la revisione costituzionale non giunse a compimento.

Nella **XV legislatura**, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati fu approvato un testo unificato (cd. 'bozza Violante': [A. C. n. 553 e abbinati-A](#)), ove si prevedeva *un numero di deputati pari a 512*. Per il Senato era prevista una composizione di secondo grado (salvo 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero), in cui i Consigli regionali (con voto limitato al loro interno) ed i Consigli delle autonomie locali (tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città autonome)



eleggessero ciascuno un numero di senatori, predeterminato sulla base della popolosità della Regione. Ne sarebbe conseguito *un Senato di 186 componenti*. Il progetto non giunse ad approvazione (nemmeno presso la Camera dei deputati) prima dell'anticipata cessazione della legislatura.

Nella **XVI legislatura**, fu la volta della Commissione Affari costituzionali del Senato di esaminare numerosi disegni di riforma costituzionale, prospettanti tra l'altro la riduzione del numero dei parlamentari. Il testo che essa approvò (il 29 maggio 2012: [A.S. n. 24 e abbinati-A](#)) giunse in Assemblea del Senato, la quale infine l'approvò con significative modifiche, il 25 luglio 2012: e lì si concluse, con la cessazione della legislatura, l'iter del disegno di legge ([A.C. n. 5386](#)). In quella proposta, era prevista una Camera di *508 deputati*, un Senato di *250 senatori* (più i senatori a vita e quelli di diritto a vita). Dunque il numero di parlamentari, ai sensi di quella proposta, sarebbe diminuito da 950 a 758.

Nella scorsa **XVII legislatura**, la [relazione finale](#) trasmessa il 12 aprile 2013 dal Gruppo di lavoro sui temi istituzionali, costituito dall'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, segnalava l'opportunità di modifiche costituzionali tese al superamento del bicameralismo paritario.

Per effetto delle modifiche proposte, si avanzava la necessità di calcolare il numero di parlamentari con modalità diverse tra Camera e Senato. Nella relazione si proponeva di passare dall'attuale criterio di un deputato ogni 95.000 abitanti ad un parametro più in linea con gli standard europei: un deputato ogni 125.000 abitanti. Ne sarebbe derivato un numero complessivo di 480 deputati. Per i senatori, si proponeva un numero complessivo di 120, ripartiti in proporzione al numero di abitanti in ciascuna Regione.

Successivamente, la Commissione di esperti, denominata Commissione per le riforme costituzionali, istituita dall'allora Presidente del Consiglio l'11 giugno 2013 per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale, affrontava nella [relazione finale](#) trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 e al Parlamento il 15 ottobre 2013 anche il tema della riduzione del numero dei parlamentari.

In particolare, per la Camera dei Deputati, la Commissione concordava con le conclusioni del gruppo di lavoro, suggerendo in alternativa un parametro inferiore, proponendo una Camera di 450 Deputati. In relazione al numero dei senatori, la Commissione proponeva di prendere in considerazione, con gli opportuni adattamenti, i criteri esposti nella cd. 'bozza Violante' della precedente legislatura, suggerendo che il numero complessivo dei senatori non fosse inferiore a 150 né superiore ai 200.

Soprattutto, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale ([A.C. n. 2613-D](#)), in cui era prevista, tra le molteplici sue previsioni, una Camera inalterata nella sua composizione di *630 deputati*, un Senato di *95 senatori elettivi di secondo grado*. Tali senatori sarebbero stati eletti dai Consigli regionali o provinciali autonomi - in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi - tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio. Più in dettaglio, 74 senatori sarebbero stati scelti tra i membri dei Consigli regionali o provinciali autonomi; 21 senatori tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascun Consiglio regionale o provinciale autonomo. A quei 95 senatori avrebbero potuto aggiungersi fino a 5 senatori (non più a vita ma in carica per sette anni) nominabili dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria, nonché si sarebbero aggiunti gli ex Presidenti della Repubblica.

Il Senato dunque sarebbe divenuto (per la più gran parte dei suoi componenti) elettivo di secondo grado, a rinnovo parziale 'continuo' (giacché la durata del mandato dei senatori sarebbe coincisa con quella dell'organo dell'istituzione territoriale elettiva, ossia con la durata dei Consigli regionali o provinciali autonomi), non sottoposto a scioglimento, e privo di rappresentanti della circoscrizione Estero.

La legge di revisione fu indi sottoposta a *referendum* costituzionale, il quale si svolse il 4 dicembre 2016 e non la approvò. Come già dieci anni prima nel 2006, la revisione costituzionale non giunse a compimento.

## LA XVIII LEGISLATURA: UN DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE GIUNTO ALLA SECONDA LETTURA

Il dibattito parlamentare sulla riduzione del numero dei componenti delle due Camere si è riaperto nella XVIII legislatura avviata dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

A preannunziarlo sono state alcune anticipazioni rese dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, innanzi alle Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato (seduta del 12 luglio 2018).

È seguita su quella falsariga una iniziativa legislativa parlamentare, l'A.S. n. 805 (senn. Patuanelli e Romeo). Ma già innanzi erano stati presentati l'A.S. n. 214 (sen. Quagliariello) e l'A.S. n. 515 (sen. Calderoli).

La Commissione Affari costituzionali del Senato ne iniziava l'esame il 10 ottobre 2018. L'approvazione in Assemblea in prima lettura presso il Senato si è avuta il 7 febbraio 2019. È seguita l'approvazione dell'identico testo in prima lettura presso la Camera dei deputati il 9 maggio 2019.

Il disegno di legge costituzionale prevede un numero di **400 deputati** e di **200 senatori** elettivi.

Siffatta riduzione si prevede abbia **decorrenza** dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della novella previsione costituzionale.

Per ciascuno dei due rami del Parlamento, la riduzione così prevista è pari al **36,5 per cento** degli attuali componenti (elettivi).

A seguito delle modificazioni così proposte, il numero degli abitanti per deputato aumenterebbe così (da 96.006) a 151.210. Il numero di abitanti per ciascun senatore aumenterebbe (da 188.424) a 302.420 (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat).

Entro il numero complessivo di 400 deputati e 200 senatori, il numero degli eletti nella **Circoscrizione Estero** è previsto pari **8** deputati (anziché 12) e **4** senatori (anziché 6). Si tratta di una riduzione percentuale affine a quella numerica complessiva, onde non vari in misura significativa l'incidenza numerica della rappresentanza della Circoscrizione Estero.

Per il Senato, la riduzione di formato numerico complessivo importa la riduzione del **numero minimo di senatori eletti per Regione**.

Tale numero minimo regionale (o per ciascuna Provincia autonoma) è previsto dal disegno di legge pari a **3** (anziché 7). Immodificata rimane la previsione vigente relativa al Molise (2 senatori) ed alla Valle d'Aosta (1 senatore).

Posto che l'immodificato terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione prevede una ripartizione tra Regioni in proporzione della loro popolazione risultante dall'ultimo censimento regionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, risulta dal disegno di legge la seguente distribuzione di seggi senatoriali per Regione:

Senato della Repubblica			
	vigente	pdl	%
senatori	315	200	63,49
circoscr. Estero	6	4	66,67
da eleggere nel territorio nazionale	<b>309</b>	<b>196</b>	

**Senato della Repubblica - Ripartizione dei seggi nelle regioni, ai sensi dell'art. 57 Cost. come modificato dall'A.C. 1585**

Regioni (e Province autonome)	popolazione Censimento 2011	seggi fissi	seggi Q.I.	resti	seggi magg. resti	totale seggi	Seggi da riparto proporzionale
Piemonte	4.363.916		13	309.489	1	<b>14</b>	14
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	126.806	1				<b>1</b>	1
Lombardia	9.704.151		31	35.902	-	<b>31</b>	32
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen	504.643	3				<b>3</b>	2
Provincia autonoma di Trento	524.832	3				<b>3</b>	2
Veneto	4.855.904		15	177.719	1	<b>16</b>	16
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		3	284.654	1	<b>4</b>	4
Liguria	1.570.694		5	11.299	-	<b>5</b>	5
Emilia-Romagna	4.342.135		13	287.708	1	<b>14</b>	14
Toscana	3.672.202		11	241.533	1	<b>12</b>	12
Umbria	884.268		2	260.510	1	<b>3</b>	3
Marche	1.541.319		4	293.803	1	<b>5</b>	5
Lazio	5.502.886		17	200.943	1	<b>18</b>	18
Abruzzo	1.307.309		4	59.793	-	<b>4</b>	4
Molise	313.660	2				<b>2</b>	1
Campania	5.766.810		18	152.988	-	<b>18</b>	19
Puglia	4.052.566		12	310.018	1	<b>13</b>	13
Basilicata	578.036	3				<b>3</b>	2
Calabria	1.959.050		6	87.776	-	<b>6</b>	7
Sicilia	5.002.904		16	12.840	-	<b>16</b>	17
Sardegna	1.639.362		5	79.967	-	<b>5</b>	5
Totale della popolazione	59.433.744	12	175	9	196		196

numero di seggi	196
seggi in numero fisso	12
numero di seggi da ripartire	184
	(=196 - 12)
popolazione considerata	57.385.767
al totale nazionale, 59.433.744, è sottratta la popolazione delle regioni con seggi in numero fisso	
	2.047.977
quoziente nazionale	311.879
seggi attribuiti con i quozienti interi	175
seggi da attribuire con i maggiori resti	9

\* *Legenda: nella tavola precedente, l'ultima colonna (recante la dicitura: seggi riparto proporzionale) indica la distribuzione dei seggi che si avrebbe qualora non fosse previsto un numero minimo di seggi per Regione.*

La variazione della distribuzione numerica di senatori per Regioni, prospettata dal disegno di legge rispetto all'attuale può così raffigurarsi:

Regioni	Seggi elettivi				
	Attualmente spettanti	Spettanti secondo la proposta	Var %	Popolazione media per seggio attualmente spettante	Popolazione media per seggio secondo la proposta
<b>Piemonte</b>	22	14	-36,4%	198.360	311.709
<b>Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste</b>	1	1	0,0%	126.806	126.806
<b>Lombardia</b>	49	31	-36,7%	198.044	313.037
<b>Trentino Alto Adige / Südtirol</b>	7	3 + 3	-14,3%	147.068	171.579
<b>Veneto</b>	24	16	-33,3%	202.329	303.494
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	7	4	-42,9%	174.327	305.073
<b>Liguria</b>	8	5	-37,5%	196.337	314.139
<b>Emilia-Romagna</b>	22	14	-36,4%	197.370	310.153
<b>Toscana</b>	18	12	-33,3%	204.011	306.017
<b>Umbria</b>	7	3	-57,1%	126.324	294.756
<b>Marche</b>	8	5	-37,5%	192.665	308.264
<b>Lazio</b>	28	18	-35,7%	196.532	305.716
<b>Abruzzo</b>	7	4	-42,9%	186.758	326.827
<b>Molise</b>	2	2	-0,0%	156.830	156.830
<b>Campania</b>	29	18	-37,9%	198.856	320.378
<b>Puglia</b>	20	13	-35,0%	202.628	311.736
<b>Basilicata</b>	7	3	-57,1%	82.577	192.679
<b>Calabria</b>	10	6	-40,0%	195.905	326.508
<b>Sicilia</b>	25	16	-36,0%	200.116	312.682
<b>Sardegna</b>	8	5	-37,5%	204.920	327.872
<b>Estero</b>	6	4	-33,3%		
<b>Italia</b>	<b>315</b>	<b>200</b>	<b>-36,5%</b>	<b>188.679</b>	<b>297.169</b>

**Camera dei deputati**

	vigente	p.d.l.	% sul vigente
deputati	630	400	63,49
circoscrizione Estero	12	8	66,67
da eleggere nel territorio nazionale	<b>618</b>	<b>392</b>	

**CAMERA - Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni**

		Ripartizione di 392 seggi <sup>2</sup>				
	Circoscrizioni	popolazione censimento 2011	seggi Q.I	resti	seggi magg. resti	totale seggi
1	Piemonte 1	2.247.780	14	125.156	1	15
2	Piemonte 2	2.116.136	13	145.128	1	14
3	Lombardia 1	3.805.895	25	15.495	-	25
4	Lombardia 2	2.088.579	13	117.571	1	14
5	Lombardia 3	2.175.099	14	52.475	-	14
6	Lombardia 4	1.634.578	10	118.418	1	11
7	Veneto 1	1.932.447	12	113.055	1	13
8	Veneto 2	2.923.457	19	42.753	-	19
9	Friuli Venezia Giulia	1.220.291	8	7.363	-	8
10	Liguria	1.570.694	10	54.534	-	10
11	Emilia-Romagna	4.342.135	28	96.887	1	29
12	Toscana	3.672.202	24	33.418	-	24
13	Umbria	884.268	5	126.188	1	6
14	Marche	1.541.319	10	25.159	-	10
15	Lazio 1	3.622.611	23	135.443	1	24
16	Lazio 2	1.880.275	12	60.883	-	12
17	Abruzzo	1.307.309	8	94.381	1	9
18	Molise	313.660	2	10.428	-	2
19	Campania 1	3.054.956	20	22.636	-	20
20	Campania 2	2.711.854	17	134.382	1	18
21	Puglia	4.052.566	26	110.550	1	27
22	Basilicata	578.036	3	123.188	1	4
23	Calabria	1.959.050	12	139.658	1	13
24	Sicilia 1	2.365.463	15	91.223	-	15
25	Sicilia 2	2.637.441	17	59.969	-	17
26	Sardegna	1.639.362	10	123.202	1	11
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	-	126.806	1	1
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	6	119.779	1	7
	<b>Totale nazionale</b>	<b>59.433.744</b>	<b>376</b>		<b>16</b>	<b>392</b>
	<b>numero di seggi</b>		<b>392</b>			
	<b>quoziente nazionale</b>		<b>151.616</b>			
	seggi attribuiti con i quozienti interi		376			

<sup>2</sup> Ai 392 deputati vanno aggiunti 8 deputati da eleggere nella circoscrizione Estero.

	Circoscrizioni	Attualmente spettanti	Spettanti secondo la proposta	Var %
1	Piemonte 1	23	15	-34,8%
2	Piemonte 2	22	14	-36,4%
3	Lombardia 1	40	25	-37,5%
4	Lombardia 2	22	14	-36,4%
5	Lombardia 3	23	14	-39,1%
6	Lombardia 4	17	11	-35,3%
7	Veneto 1	20	13	-35,0%
8	Veneto 2	30	19	-36,7%
9	Friuli Venezia Giulia	13	8	-38,5%
10	Liguria	16	10	-37,5%
11	Emilia-Romagna	45	29	-35,6%
12	Toscana	38	24	-36,8%
13	Umbria	9	6	-33,3%
14	Marche	16	10	-37,5%
15	Lazio 1	38	24	-36,8%
16	Lazio 2	20	12	-40,0%
17	Abruzzo	14	9	-35,7%
18	Molise	3	2	-33,3%
19	Campania 1	32	20	-37,5%
20	Campania 2	28	18	-35,7%
21	Puglia	42	27	-35,7%
22	Basilicata	6	4	-33,3%
23	Calabria	20	13	-35,0%
24	Sicilia 1	25	15	-40,0%
25	Sicilia 2	27	17	-37,0%
26	Sardegna	17	11	-35,3%
27	Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	1	1	0,0%
28	Trentino-Alto Adige/ Südtirol	11	7	-36,4%
	Esteri	12	8	-33,3%
	<b>Italia</b>	<b>630</b>	<b>400</b>	<b>-36,5%</b>

La rideterminazione del numero di deputati e senatori si riflette su molteplici altri profili.

Intanto, si ripercuote sull'organizzazione interna delle Camere. Ad esempio, se immutate di numero le quattordici Commissioni permanenti del Senato risulterebbero composte da circa 14 senatori ciascuna (ed entro di esse, una sede deliberante - valorizzata dalla recente riforma del 2017 del

Regolamento del Senato - richiederebbe un *quorum* di deliberazione costituito da un invero esiguo numero di componenti). E se del pari immutata, la soglia numerica per la costituzione di un Gruppo parlamentare importerebbe una variazione in termini di rappresentatività.

Inoltre si riverbera sull'effettuale dinamica dei procedimenti. Ove si consideri, ad esempio, l'elezione del Presidente della Repubblica, la sopra ricordata riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una variazione nell'assemblea degli elettori: 600 parlamentari ai quali si devono aggiungere i 58 rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ciascuna Regione; un solo delegato per la Valle d'Aosta). Non considerando i senatori a vita, le maggioranze richieste dall'articolo 83 della Costituzione sarebbero così rideterminate: 439 voti necessari ai primi tre scrutini (due terzi dell'Assemblea); 330 voti dal quarto scrutinio (maggioranza assoluta), essendo il numero degli elettori pari a 658 (400+200+58).

In occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica ultima svoltasi (29-30 gennaio 2015), le medesime maggioranze (considerandovi tuttavia la presenza di sei senatori a vita) erano pari a: 673 voti (maggioranza dei due terzi dell'Assemblea) e 505 voti (maggioranza assoluta), essendo il numero complessivo degli elettori pari a 1009 (630+321+58).

La riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote va da sé sulla legislazione elettorale (legge n. 165 del 2017 e decreto legislativo n. 189 del 2017).

La disciplina vigente ha determinato: per la Camera dei deputati, complessivi 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato, complessivi 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.

Il disegno di legge costituzionale non interviene su questa materia, la quale è rimessa alla legislazione ordinaria.

La legge n. 51 del 2019 prospetta tuttavia una trasposizione del mutato formato numerico dei due rami del Parlamento, all'interno della legge elettorale, senza mutare di questa l'impianto normativo.

Essa prevede infatti un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale (tra seggi e numero dei deputati o dei senatori), ai fini dell'assegnazione dei seggi a valere sull'uninominali o sul proporzionale.

La riduzione del numero dei parlamentari secondo questa modalità si riflette sulla ridefinizione del perimetro dei collegi, uninominali e plurinominali (così come, potrebbe dirsi, sulla definizione di elementi quali quelli connessi alla tutela delle minoranze linguistiche - ad esempio ai fini della soglia di sbarramento, ed altresì ai fini del rispetto delle prescrizioni della legge n. 422 del 1991 e della misura 111 del 'Pacchetto' - o connessi al



numero di seggi che la legge n. 165 del 2017 definisce direttamente nel testo: numero di collegi uninominali in Trentino Alto Adige, in Molise ecc.).

Dunque la definizione territoriale dei collegi, per risultare coerente con il nuovo e diminuito numero di parlamentari senza discostarsi dall'impianto del vigente sistema elettorale, ha richiesto una nuova delega legislativa da parte del legislatore elettorale (la legge n. 51 del 2019) onde diminuire il numero attuale di collegi (uninominali in primo luogo), ed in modo tale da dispiegare i suoi effetti al momento di applicazione della nuova disciplina costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari.

Riguardo al tema della determinazione dei collegi, si può ricordare che nel 1963 si pose il problema - per il solo Senato - di commisurare un variato numero di seggi al numero di collegi. La scelta compiuta fu quella di non modificare il numero dei collegi, destinando il numero di seggi previsti in più, al meccanismo di riparto 'sostanzialmente' proporzionale (già allora vigente, per il caso non si raggiungesse nel collegio uninominale la soglia del 65 per cento dei voti validi).

Dunque l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale in esame modifica l'articolo 56 della Costituzione (composizione numerica della Camera dei deputati). L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione (Senato della Repubblica).

L'articolo 3 del disegno di legge incide sull'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, prevedendo espressamente che il numero di **cinque senatori a vita nominati per alti meriti** dal Presidente della Repubblica, sia **numero massimo** riferito alla permanenza **in carica** di tal novero di senatori.

La modifica è finalizzata a sciogliere il nodo interpretativo postosi per i senatori a vita riguardo al vigente articolo 59 della Costituzione, cioè se il numero di cinque senatori di nomina presidenziale sia un 'numero chiuso' (quindi non possano esservi nel complesso più di 5 senatori di nomina presidenziale) ovvero se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne cinque.

Questa seconda possibile interpretazione del vigente dettato costituzionale è stata seguita peraltro solo da due Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga).

Permane, nell'ordinamento, la figura dei "senatori di diritto a vita": salvo rinuncia, sono gli ex Presidenti della Repubblica, in base all'immodificato comma primo dell'articolo 59 Cost.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che la riduzione dei parlamentari abbia **decorrenza** dalla data del **primo scioglimento** o della

prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale - e comunque non prima che siano decorsi da essa **sessanta giorni**.

La previsione del termine di sessanta giorni è volta a 'consentire l'adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali', come emerso nel corso del dibattito parlamentare.

La riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote infatti sulla 'perimetrazione' degli attuali collegi elettorali, come definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e, più in generale, sulla legislazione elettorale (legge n. 165 del 2017).

Viene in particolare in rilievo il tema della **articolazione dei collegi elettorali**.

La disciplina vigente, come è noto, ha determinato per la Camera dei deputati, complessivi 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato, complessivi 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.

Il testo di modifica costituzionale non interviene su questa materia, la quale è rimessa alla legislazione ordinaria.

Sulla materia interviene la [legge n. 51 del 2019](#), recante “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari” la quale reca modifiche alla disciplina elettorale delle Camere al fine di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale tra seggi e numero dei deputati o dei senatori.

Senza incidere sulla configurazione del meccanismo elettorale, per quanto attiene al rapporto numerico tra seggi attribuiti nell'ambito di collegi uninominali e seggi attribuiti nell'ambito di collegi plurinominali, la legge n. 51 del 2019 ha quindi definito un criterio di determinazione dei collegi: non già in numero prestabilito fisso bensì '**a scorrimento**' rispetto al numero dei parlamentari, applicabile cioè indipendentemente da quale sia tal numero.

In particolare, tale progetto di legge prevede un numero di collegi uninominali pari a **tre ottavi** dei **seggi** da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento (all'unità inferiore per la Camera dei deputati, all'unità più prossima per il Senato).

Per la puntuale determinazione dei collegi - sia uninominali sia i restanti plurinominali - la legge n. 51 reca una delega legislativa al Governo, nel caso in cui intervenga una riforma costituzionale circa il numero dei parlamentari.

L'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 dispone in particolare che: “qualora, **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una **legge costituzionale** che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e

plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

E prevede che, in tal caso, il decreto legislativo di rideterminazione dei collegi sia adottato **entro sessanta giorni** dall'entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

A specchio con tale previsione, il disegno di legge costituzionale in esame, prevede che l'applicazione delle sue disposizioni decorra comunque non prima di sessanta giorni della sua entrata in vigore.

Tale termine mira ad assicurare un lasso temporale che consenta appunto la rideterminazione dei collegi.

Ai fini dell'esercizio della delega, sono previsti i seguenti 'passaggi' (dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5 della legge n. 165 del 2017 richiamati dalla legge n. 51 del 2019):

- ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, il Governo si avvale di una **Commissione** composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

- lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari** competenti per materia, che si pronunciano nel termine di **quindici giorni** dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Si ricorda che la legge costituzionale n. 1 del 2001, che ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione in relazione al numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, ha previsto, all'articolo 3, alcune disposizioni transitorie: “1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore”. La proposta di legge costituzionale in esame non reca norma di chiusura analoga a quella recata dal suddetto comma 2.



## DATI E COMPARAZIONI: LE CAMERE 'BASSE'

Sono di seguito forniti meri dati numerici, riportati in alcune tabelle comparative, circa la composizione dei *Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea* (incluso il Regno Unito).

Quella qui resa è da intendersi come una 'fotografia' (a ottobre 2018), tenuto conto che la composizione numerica parlamentare può risultare, per le Assemblee di alcuni Paesi, non fissa bensì, in misura più o meno estesa, mutevole.

Non ci si sofferma sulla varietà di giuridica previsione circa il numero dei parlamentari. Talora è la Costituzione direttamente a determinare quel numero, talaltra sono norme di legge. A volte le norme di legge agiscono entro un limite numerico posto dalla Costituzione: limite massimo (come in Francia, dove la Costituzione pone, al contempo, una riserva di legge organica per l'esatta identificazione del numero) o limite minimo e massimo (come in Spagna per il Congresso dei deputati). Le diverse opzioni incidono va da sé sul tipo di procedura necessario per una variazione del numero dei parlamentari, determinando se sia necessaria una modificazione costituzionale o di disposizione legislativa.

Più agevole a rendersi è la comparazione tra le Camere 'basse', per la omogeneità di composizione dal momento che esse sono tutte elettive dirette.

Senza per ora soffermarsi sulla monocameralità o meno dell'istituzione parlamentare, la comparazione può rappresentarsi nel modo che segue:

**TABELLA 1 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:  
NUMERO DI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE  
(in ordine alfabetico)**

Stato	Numero di deputati	Popolazione	Numero di abitanti per deputato	Numero di deputati per 100.000 ab.
Austria	183	8.822.267	48.209	2,1
Belgio	150	11.413.058	76.087	1,3
Bulgaria	240	7.050.034	29.375	3,4
Cipro*	56	864.236	15.433	6,5
	80	864.236	10.803	9,3
Croazia	151	4.105.493	27.189	3,7
Danimarca	179	5.781.190	32.297	3,1
Estonia	101	1.319.133	13.061	7,7
Finlandia	200	5.513.130	27.566	3,6

Stato	Numero di deputati	Popolazione	Numero di abitanti per deputato	Numero di deputati per 100.000 ab.
Francia	577	67.221.943	116.503	0,9
Germania	709	82.850.000	116.855	0,9
Grecia	300	10.738.868	35.796	2,8
Irlanda	158	4.838.259	30.622	3,3
<b>Italia</b>	<b>630</b>	<b>60.483.973</b>	<b>96.006</b>	<b>1,0</b>
<b>Italia (proposta)</b>	<b>400</b>	<b>60.483.973</b>	<b>151.210</b>	<b>0,7</b>
Lettonia	100	1.934.379	19.344	5,2
Lituania	141	2.808.901	19.921	5,0
Lussemburgo	60	602.005	10.033	10,0
Malta	68	475.701	6.996	14,3
Paesi Bassi	150	17.118.084	114.121	0,9
Polonia	460	37.976.687	82.558	1,2
Portogallo	230	10.291.027	44.744	2,2
Regno Unito	650	66.238.007	101.905	1,0
Repubblica Ceca	200	10.610.055	53.050	1,9
Romania	329	19.523.621	59.342	1,7
Slovacchia	150	5.443.120	36.287	2,8
Slovenia	90	2.066.880	22.965	4,4
Spagna	350	46.659.302	133.312	0,8
Svezia	349	10.120.242	28.998	3,4
Ungheria	199	9.778.371	49.138	2,0

*In questa come nelle tabelle che seguono, le informazioni sul numero dei parlamentari sono tratte dai siti istituzionali dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché dal sito dell'[Unione interparlamentare](#). I dati sulla popolazione dei vari Stati europei sono tratti dal sito di [Eurostat](#) (che li riporta talora come provvisori: fonte qui consultata il 20 settembre 2018, su dati aggiornati al 1° gennaio 2018).*

\* Una precisazione riguarda la Repubblica di **Cipro**.

La sua Costituzione prevede 80 parlamentari (a seguito della revisione del 1985), dei quali 56 eletti dalla comunità greco-cipriota e 24 dalla comunità turco-cipriota.

Tale previsione è inattuata per la componente turco-cipriota, poiché essa non partecipa alle elezioni e lascia vacante la quota (pari al 30 per cento) dei seggi che le spettano. Il dato riportato nella tabella precedente corrisponde dunque al dettato costituzionalmente previsto, non già a quello effettuale (che è di 56 membri).

Si è innanzi accennato ad una possibile variabilità di composizione numerica. È il caso soprattutto della **Germania**, ove per il *Bundestag* la legge elettorale determina un numero *minimo* di componenti (598), cui possono aggiungersi seggi 'sopranumerari' (*Überhangmandate*), conseguenti all'esito elettorale (connesso ad un sistema in cui vige un 'doppio voto', uninominale di collegio e di lista).

Siffatti seggi risultano pertanto numericamente variabili, di legislatura in legislatura (basti dire che dopo le elezioni del 2002 i seggi 'in soprannumero' furono 5, nel 2005 furono 16, nel 2009 furono 24, nel 2013 risultarono 4).

Intorno alla disciplina dei seggi soprannumerari si è innescata una travagliata revisione della legge elettorale tedesca (e sono intervenute pronunzie del giudice costituzionale), che ha condotto alla ventiduesima legge di modifica della legge elettorale (del 3 maggio 2013), recante previsione di inediti, ulteriori seggi, come 'compensativi' (*Ausgleichmandate*) rispetto ai 'soprannumerari' (nella successiva prima tornata elettorale di applicazione, il 2013, i seggi 'compensativi' risultarono 29).

Con le elezioni del 2017 si è registrato un incremento dei seggi attribuiti, a causa di una mutata dislocazione dell'assetto partitico ed un accresciuto 'multipolarismo' (nonché dell'uso 'disgiunto' del secondo voto di lista rispetto al primo uninominale, cd. *Stimmensplitting*, fatto da circa il 27,4 per cento degli elettori).

Il *Bundestag* risulta così composto di 709 membri (contro i 631 della precedente), un numero sensibilmente superiore a quello (minimo) previsto, pari a 598 membri.

111 sono stati complessivamente i seggi aggiuntivi, assegnati a seguito delle elezioni politiche tedesche del 2017. I seggi 'soprannumerari' (*Überhangmandate*) sono risultati 46, i seggi 'compensativi' (*Ausgleichmandate*) 65.

Nel loro insieme tali seggi aggiuntivi sono risultati distribuiti tra le diverse forze politiche nel modo che segue: 36 a CDU; 22 a SPD; 11 ad AfD; 15 a FDP; 10 a "Die Linke"; 10 ai Verdi; 7 a CSU.

In tema di variabilità di composizione numerica dell'organo parlamentare, può ricordarsi come in **Romania** sia stata in vigore per un lasso di tempo - con applicazione in due tornate elettorali, il 2008 e il 2012 - una legge elettorale recante un meccanismo tale da poter generare seggi soprannumerari.

Nelle elezioni del 2008 si determinò un solo seggio soprannumerario (alla Camera dei rappresentanti). Non così nelle elezioni del 2012, allorché essi furono numerosi: 79 alla Camera dei rappresentanti, 39 al Senato.

Anche per ovviare a tale esito, nel 2015 è stata varata una riforma elettorale, che ha segnato il ritorno ad un sistema proporzionale di lista (vigente fino al 2004).

Può valere ricordare come un dibattito sulla riduzione del numero dei deputati (nonché dei senatori) sia attualmente in corso in **Francia**. Il Presidente della Repubblica Macron si è impegnato - durante la campagna elettorale al termine della quale è risultato eletto, nonché una volta insediatosi nella carica innanzi al Parlamento neo-eletto riunito in seduta

comune in Congresso nella seduta del 3 luglio 2017 - ad una serie di modifiche. Sono:

- la diminuzione del numero dei parlamentari;
- il divieto di cumulo di mandati elettivi per un numero superiore a tre mandati consecutivi (per i parlamentari come per i titolari di funzioni esecutive locali, ad eccezione dei piccoli Comuni);
- l'introduzione di una componente proporzionale nel sistema di elezione dell'Assemblea nazionale (la Camera elettiva diretta, nel sistema francese).

Sono modifiche che non richiedono una revisione costituzionale, giacché la medesima Carta costituzionale (articolo 25) demanda alla fonte della legge organica la durata dei poteri di ciascuna Assemblea parlamentare, la determinazione del numero dei loro componenti, l'indennità, le condizioni di eleggibilità, il regime dell'ineleggibilità e incompatibilità. Quanto alle regole elettorale, esse sono collocate in un codice elettorale che ha rango di legge ordinaria.

A tal fine il Governo francese ha presentato il 23 maggio 2018 presso l'Assemblea nazionale un disegno di legge organica (n. 977, XV legislatura della Quinta Repubblica) recante, tra le sue previsioni, la riduzione del 30 per cento sia dei deputati sia dei senatori (talché invariato rimane il rapporto numerico tra loro).

Quella proposta prevede pertanto **la riduzione dei deputati (da 577 a 404 e la riduzione dei senatori (da 348) a 244.**

La proposta è (al momento di pubblicazione delle presenti note) in discussione in prima lettura presso l'Assemblea nazionale. Il Governo ne ha richiesto la procedura di esame accelerato.

Del pari d'iniziativa del Governo francese è un disegno di legge ordinaria, presentato il 23 maggio 2018 ancora presso l'Assemblea nazionale (n. 976), volto a introdurre nel sistema elettorale (uninomiale maggioritario a doppio turno, com'è noto) l'elezione con metodo proporzionale del 15 per cento dei componenti previsti (dunque 61 deputati), con soglia di sbarramento al 5 per cento dei seggi espressi e doppia scheda per l'elettore: la prima per votare il deputato della sua circoscrizione, la seconda per votare una lista nazionale.

A questi due disegni di legge si affianca un terzo disegno di legge, questo costituzionale (presentato il 9 maggio 2018 ancora presso l'Assemblea nazionale: n. 911), volto a modificare alcuni articoli della Carta costituzionale, relativi per lo più al procedimento legislativo (ma non mancano disposizioni su altri profili, come il giudice competente a giudicare dei ministri o la soglia numerica perché possa essere adito da una minoranza parlamentare il Consiglio costituzionale).



## UN RAFFRONTO NUMERICO TRA LE CAMERE 'ALTE'

Ove si si persegua una comparazione numerica tra i 'Senati', il campo di indagine si restringe, dal momento che in diversi ordinamenti vi è monocameralismo - il quale ricorre nei (soli) Stati dell'Unione europea, con popolazione sotto undici milioni di abitanti.

La ricognizione si fa al contempo più impervia per la variegata delle modalità di formazione (quasi sempre non elettiva diretta) nonché delle funzioni delle seconde Camere nei diversi ordinamenti, elementi tutti che 'retroagiscono' sul formato numerico dell'organo.

Così un numero limitato di componenti, proprio del *Bundesrat* in **Germania** (attualmente di 69 membri), è funzionale alla natura di quell'organo, che l'articolo 51 della Legge fondamentale tedesca prevede sia composto da membri dei governi dei *Länder*, che li nominano e li revocano (la nomina governativa implica che i requisiti per l'appartenenza al *Bundesrat* siano fissati dalle norme del singolo *Land*).

Il medesimo articolo 51 stabilisce (al terzo comma) che i membri provenienti da uno stesso *Land* debbano votare in modo unitario. Tale vincolo, può dirsi, tende a spostare il centro delle decisioni dal *Bundesrat* ai governi dei *Länder* - profilo, questo, che si riverbera sulla composizione numerica, piuttosto snella, dell'organo.

Ancora l'articolo 51 della Legge fondamentale attribuisce a ciascun *Land* un numero di voti in parte a seconda della popolazione (ogni *Land* ha a disposizione almeno 3 voti; i *Länder* con più di due milioni di abitanti hanno 4 voti; i *Länder* con più di sei milioni di abitanti hanno 5 voti; i *Länder* con più di sette milioni di abitanti hanno 6 voti).

Ciascun *Land* può inviare al *Bundesrat* tanti rappresentanti quanti sono i voti ad esso attribuiti anche in base alla popolazione. La composizione numerica del *Bundesrat* può pertanto variare (in base agli aggiornamenti dei dati statistici sulla popolazione residente dei *Länder*).

All'estremo opposto in termini di numerosità dei componenti è la *House of Lords* - attualmente composta da 792 membri - la quale risponde a logiche di rappresentatività di tutt'altra natura. Nel **Regno Unito** non vige un limite numerico per la nomina dei *Lords*, la quale è a vita, da parte della Corona, su indicazione del Primo ministro. Vi sono poi *Lords* di diritto, esponenti della Chiesa anglicana. E siedono ancora *Lords* per diritto ereditario, i quali sono 'ad esaurimento' (da quando è stata abolita la trasmissione ereditaria del seggio, con l'*House of Lords Act* del 1999).

In **Francia**, il Senato è elettivo di secondo grado. Esso conta 348 senatori, eletti da un collegio di più di 160.000 'grandi elettori' (costituito per

lo più dai delegati dei Consigli municipali) e si rinnova per metà ogni tre anni. Esso assicura, prevede l'articolo 24 della Costituzione, la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica.

Le elezioni senatoriali francesi hanno luogo a suffragio universale indiretto: i senatori assegnati a ciascun dipartimento sono eletti da un collegio elettorale composto dai parlamentari di quel dipartimento (deputati e senatori), dai consiglieri regionali eletti nello stesso ambito dipartimentale, dai consiglieri del dipartimento stesso e, infine - ma si tratta della componente di gran lunga prevalente in termini numerici e, quindi, anche di peso politico - dai consiglieri municipali e loro delegati. Nel complesso, gli attuali 349 senatori (dopo i due rinnovi parziali del 28 settembre 2014 e del 24 settembre 2017, vigente la nuova disciplina posta dalla legge n. 2013-702 del 2 agosto 2013) sono stati eletti da: 567 deputati; 333 senatori; 2.027 consiglieri regionali; 4.297 consiglieri generali; 156.227 delegati dei consigli municipali. Questi ultimi rappresentano, quindi, più del 95% dell'intero collegio elettorale.

Si è ricordato sopra come in Francia sia in corso di esame parlamentare una iniziativa legislativa volta a ridurre il numero dei deputati ed il numero dei senatori, questi ultimi a 244 (da 348).

In **Spagna**, il Senato è una Camera prevalentemente elettiva diretta, non interamente tuttavia. I Senatori spagnoli sono, una maggior parte, eletti a suffragio universale diretto (al pari dei 350 deputati del Congresso), e per una minore parte sono membri designati dai Parlamenti delle diciassette Comunità autonome. Si ha dunque una composizione 'mista', elettiva diretta ed elettiva indiretta o di secondo grado.

I senatori designati dai Parlamenti delle Comunità autonome spagnole lo sono in ragione di uno per ciascuna Comunità e di uno ulteriore per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio. Pertanto il numero di senatori designati può risultare variabile (a seguito di variazioni nella popolazione della Comunità).

Ogni Comunità disciplina autonomamente il procedimento per l'elezione dei senatori in quota 'designazione'. Unico requisito richiesto dalla Costituzione è quello di assicurare adeguata rappresentanza proporzionale, circostanza che presuppone la riserva di un numero di seggi proporzionale alla forza numerica dei Gruppi parlamentari rappresentati all'interno delle Assemblee parlamentari delle Comunità. Alcune Comunità richiedono o ammettono che l'elezione avvenga tra gli stessi membri del proprio Parlamento, con la conseguenza che l'eletto assume un doppio mandato; altre escludono, invece, tale eventualità.

Dei 266 senatori dell'attuale legislatura (la XII), 208 sono stati eletti direttamente dal popolo a suffragio universale diretto, 58 sono stati designati

dai Parlamenti delle 17 Comunità Autonome (9 senatori dall'Andalusia; 8 dalla Catalogna; 7 dalla Comunità di Madrid; 6 dalla Comunità valenzana; 3 da ciascuno di Paesi Baschi, Galizia, Castiglia-La Mancia, Castiglia e Leon, Canarie; 2 da ciascuno di Aragona, Asturie, Baleari, Estremadura, Murcia; 1 da ciascuno di Cantabria, Navarra, La Rioja).

In **Polonia**, il Senato è composto da 100 membri, eletti a suffragio universale diretto.

In **Romania**, il sistema bicamerale perfetto secondo la Costituzione democratica adottata dopo il 1991 è stato oggetto di un intervento di razionalizzazione ad opera della riforma costituzionale del 2003, che peraltro ha interessato solo la funzione legislativa, lasciando per il resto intatta la parità di poteri dei due rami del Parlamento per quanto attiene alle funzioni di indirizzo e controllo politico. Il numero dei componenti di ciascuna Camera è stabilito dalla legge elettorale, ma in base alla Costituzione deve essere rapportato alla popolazione del Paese. Attualmente il Senato è composto da 136 membri.

La varietà di funzioni e di modalità di elezione ha una sua incidenza sulla composizione numerica dei 'Senati'. Senza maggior dettaglio, una comparazione meramente numerica (che, come si è premesso, deve necessariamente tenere conto di quanto previsto relativamente alle differenti funzioni delle due Camere nel panorama europeo) si configura come segue:

**TABELLA 2 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:  
NUMERO DI MEMBRI DELLA CAMERA ALTA IN RELAZIONE ALLA  
POPOLAZIONE  
(in ordine alfabetico)**

Stato	Numero di membri della Camera alta	Popolazione	Numero di abitanti per membro	Numero di membri per 100.000 ab.
Austria	61	8.822.267	144.627	0,7
Belgio	60	11.413.058	190.218	0,5
Francia	348	67.221.943	193.167	0,5
Germania	69	82.850.000	1.200.725	0,1
Irlanda	60	4.838.259	80.638	1,2
<b>Italia</b>	<b>315</b>	<b>60.483.973</b>	<b>192.013</b>	<b>0,5</b>
	<b>321</b>	<b>60.483.973</b>	<b>188.424</b>	<b>0,5</b>
<b>Italia (proposta)</b>	<b>200</b>	<b>60.483.973</b>	<b>302.420</b>	<b>0,3</b>
Paesi Bassi	75	17.118.084	228.241	0,4
Polonia	100	37.976.687	379.767	0,3

<b>Stato</b>	<b>Numero di membri della Camera alta</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Numero di abitanti per membro</b>	<b>Numero di membri per 100.000 ab.</b>
Regno Unito	792	66.238.007	83.634	1,2
Repubblica Ceca	81	10.610.055	130.988	0,8
Romania	136	19.523.621	143.556	0,7
Slovenia	40	2.066.880	51.672	1,9
Spagna	266	46.659.302	175.411	0,6